

STATUTO
"Gruppo Corale Soul Diesis APS"

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., di seguito indicato come CTS, e del Codice civile, l'Associazione denominata: "Gruppo Corale Soul Diesis Associazione di Promozione Sociale", in brevità anche solo "Gruppo Corale Soul Diesis APS".
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e in costanza della stessa, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS.
3. Essa ha durata illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente nel comune di Trieste. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.
5. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione corale aderisce a FENIARCO - Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali, Associazione di Promozione Sociale e Rete associativa del Terzo settore, per il tramite dell'Associazione Regionale di competenza, di cui rispetta gli statuti nella loro interezza.

ART. 2) FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà. In questo senso, l'Associazione si propone di:
 - a. valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate accezioni, nel contesto nazionale;
 - b. organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni musicali quali concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
 - c. promuovere la musica popolare attraverso l'esecuzione di canti della tradizione orale e d'autore, con particolare riferimento al patrimonio etnomusicale del proprio territorio;
 - d. ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, nazionale e internazionale valorizzando i compositori italiani tramite la promozione di nuove composizioni;
 - e. incentivare forme di collaborazione e di coproduzione musicale tra gli associati favorendo e coordinando lo sviluppo di progetti di rete, anche su scala nazionale;
 - f. promuovere e favorire l'educazione musicale mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole di formazione, seminari e simili;
 - g. collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale e corale in ambito scolastico;
 - h. promuovere la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private per azioni e progetti volti a qualificare e sostenere la coralità nelle sue differenti espressioni.

ALLEGATO all'atto
Reg. il 27-11-2024
N° 1537



2. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. 117/2017);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del D.lgs. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del D.lgs. 117/2017);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.lgs. 117/2017).
 - diffusione della propria attività anche attraverso materiale musicale e discografico (CD, DVD e altri supporti multimediali) e qualsiasi altra forma promozionale si renda utile per la valorizzazione del canto e per il conseguimento dello scopo sociale, anche su piattaforme digitali e social network.
3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, come sopra indicate, sempreché abbiano carattere secondario e strumentale secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

ART. 3) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, nella

quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4) DIRITTI E DOVERI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
 - e. denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
2. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.
Spetta, inoltre, agli associati:
 - a. rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
 - b. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - c. non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
 - d. versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 4 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi 10 giorni.
4. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione,



il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea provvederà entro i successivi 60 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo assembleare.
6. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea straordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso dall'attività dell'Associazione: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
7. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6) ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a. Assemblea degli associati;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - c. Presidente e Vicepresidente;
 - d. Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.
4. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona appositamente nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.
5. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
7. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
3. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.



9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
10. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
11. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
14. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

ART. 8) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:
 - a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - c. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 11 del presente statuto;
 - g. delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
 - h. delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
 - i. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - j. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - k. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 9) ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 a 7, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
8. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite nota scritta o e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 10 giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere Individuato tra i presenti.
11. Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
12. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
13. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14. In particolare, tra gli altri compiti, il consiglio Direttivo:

- a. nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere tra i propri componenti;
- b. amministra l'Associazione;
- c. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- d. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- e. predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f. delibera in ordine a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- g. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- h. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- i. delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati;
- j. redigere le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k. redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l. decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- m. delibera la convocazione dell'Assemblea;
- n. decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- o. ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- p. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q. adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- r. adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

15. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

- a. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- b. Il Segretario redige e sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci.
- c. Il Tesoriere tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente.

16. La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15, c. 2, del presente Statuto;
- d. perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

17. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dall'elenco degli associati in regola con la quota associativa. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà a una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
18. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 12) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13) DIRETTORE ARTISTICO

1. È nella facoltà del Consiglio Direttivo nominare il Direttore Artistico, anche al di fuori dei membri dell'Associazione, il quale sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico e collabora con l'Associazione corale nello svolgimento delle proprie attività, secondo gli indirizzi e le direttive del Consiglio Direttivo.
2. Può partecipare come consulente alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
3. Il suo incarico ha durata illimitata fino a revoca dello stesso da parte del Consiglio.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.
2. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della

- complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
3. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
 4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
 6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 7. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

ART. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, può deliberare di nominare - nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.
2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;

- e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi da convenzioni;
 - g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'Inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 18) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 19) BILANCIO SOCIALE

1. Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 21) NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Trieste, 25 novembre 2024

Firma
Presidente



Firma
Segretario



10 / 10

